

## Promemoria concernente l'obbligo di versare i contributi sulle prestazioni assicurative in caso di malattia e infortunio

### In generale

Le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono tenute a pagare i contributi sul proprio salario all'AVS, all'AI e alle IPG.

La legge sull'AVS parte dal principio secondo cui i contributi vengono riscossi sul reddito da attività lucrativa, non però su altre fonti di reddito, segnatamente sul reddito sostitutivo. Per motivi sociali e per riflessioni di carattere finanziario, nel corso degli anni determinate prestazioni assicurative sono state assoggettate all'obbligo contributivo AVS:

- indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD)
- indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità (AI)
- indennità giornaliera per perdita di guadagno (IPG)
- indennità giornaliera in caso di maternità
- indennità giornaliera dell'assicurazione militare (AM)

### Prestazioni assicurative in caso di malattia e infortunio

Non fanno per contro parte del reddito da attività lucrativa le prestazioni assicurative in caso di infortunio e malattia. Nella maggior parte dei casi, i dipendenti che lavorano in Svizzera sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni. Sovente i datori di lavoro stipulano per il personale un'assicurazione per perdita di guadagno a seguito di malattia (assicurazione d'indennità giornaliera per malattia). Le indennità giornaliera di queste assicurazioni infortuni o malattia sono escluse dall'obbligo contributivo AVS/AI/IPG/AD!

I contributi dedotti da queste prestazioni assicurative vanno rimborsati dalle casse di compensazione (ad esempio in occasione di un controllo dei datori di lavoro) a causa della mancanza di una regolamentazione di legge specifica.

### Prestazioni dei datori di lavoro in caso di malattia e infortunio

Per contro, le indennità versate dai datori di lavoro per perdita di guadagno a seguito di malattia e infortunio fanno parte del salario determinante.

Per differenziare le prestazioni assicurative, che di principio non sono soggette all'obbligo contributivo, dalle prestazioni dei datori di lavoro, assoggettate all'obbligo contributivo, ci si basa in primo luogo sull'origine della prestazione da qualificare:

Se il salario viene compensato direttamente dal datore di lavoro, la prestazione è soggetta all'obbligo contributivo.

Se la compensazione viene concessa da un'assicurazione, non vi è obbligo contributivo, nemmeno se l'indennità giornaliera dell'assicurazione viene versata tramite il datore di lavoro.

### Situazioni limite

Se il datore di lavoro paga di tasca propria il salario p.es. fino al 59° giorno, poiché l'assicurazione malattia fornisce prestazioni soltanto a partire dal 60° giorno, le indennità fino al 59° giorno vanno considerate quale salario determinante.

Se a complemento delle indennità giornaliera per infortunio o malattia, che coprono p.es. l'80 per cento del salario precedente, il datore di lavoro versa di tasca propria il 20 per cento rimanente del salario, questo 20 per cento è soggetto all'obbligo contributivo AVS/AI/IPG/AD in quanto non si tratta di una prestazione assicurativa.

### Compensazione del salario netto

Poiché le indennità giornaliera in caso di infortunio e malattia sono esentate dall'obbligo contributivo, non sono soggette alle deduzioni sociali. Ne può conseguire che l'indennità mensile a lavoratori inabili al lavoro sia superiore a quella che percepirebbero se lavorassero. La liceità per i datori di lavoro di ridurre le prestazioni assicurative dell'importo dei contributi affinché i salariati assenti a causa di malattia o d'infortunio non ricevano un salario superiore a quello che verrebbe versato loro se lavorassero (cosiddetta compensazione del salario netto) va valutata, secondo il rapporto di lavoro, sulla base del diritto civile o del diritto pubblico.

### Obbligo contributivo per persone non esercitanti un'attività lucrativa

Se per un intero anno civile vengono versate esclusivamente indennità giornaliera per malattia o infortunio e non viene conteggiato alcun reddito soggetto all'AVS, i dipendenti vanno resi attenti all'assenza di contributi AVS. Per evitare lacune contributive, queste persone devono annunciarsi all'agenzia AVS del comune di domicilio quali persone non esercitanti un'attività lucrativa. È importante che, in caso di assenze prolungate dovute a malattia o infortunio, i datori di lavoro rendano attenti i propri dipendenti alle conseguenze del mancato versamento di contributi AVS.

### Avete altre domande?

Allora inviateci un'e-mail a [beitraege@sva.gr.ch](mailto:beitraege@sva.gr.ch) oppure telefonateci. Vi forniamo volentieri informazioni.

### Indicazione

Questo promemoria offre solo una panoramica dell'obbligo contributivo sulle prestazioni assicurative. Non è possibile farne derivare pretese giuridiche. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge.